

N° 807/2010 V.G.
N° 2535/2010 CEON

LA CORTE D'APPELLO DELL'AQUILA

- riunita in camera di consiglio nelle persone di:
dott. Augusto PACE Presidente rel.
dott. Maria Gilda BRINDESI Consigliere
dott. Giuseppe IANNACCONE Consigliere
ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento n. 807/2010 R.G.V.G promosso

DA

██████████ S.r.l., in persona dell'Amministratore delegato
rag. ██████████.

(avv. Franco Vidi e Francesco Camerin.)

RECLAMANTE

NEI CONFRONTI DI
CURATORE DEL FALLIMENTO DELLA ██████████ s.r.l.; COMMISSARIO
GIUDIZIALE DELLA ██████████ s.r.l.

RECLAMATI NON COSTITUITI

avente ad

OGGETTO


Reclamo ex art. 26 L.F.

LA CORTE

- visto il reclamo ex art. 26 L.F. proposto dalla
██████████ s.r.l. avverso il provvedimento del 21 ottobre
2010 con cui il Tribunale di Teramo, Ufficio
Fallimentare, ha disposto la comparizione della
stessa ██████████ e dei Commissari Giudiziari dinanzi al
Giudice Delegato al fine di verificare se sussistano
i presupposti della proposta concordataria di cui
all'art. 160, primo e secondo comma, L.F.)

- rilevato che a sostegno del reclamo la ██████████
s.r.l. ha in sostanza dedotto che:

- il provvedimento reclamato sarebbe nullo, per violazione degli artt. 111 della Costituzione e 25, secondo comma, della L.F., per il fatto di aver ad esso partecipato il giudice delegato, il quale aveva precedentemente autorizzato l'impugnazione per cassazione della sentenza di revoca del fallimento;
- la domanda di concordato preventivo, presentata il 5 marzo 2008, sarebbe improcedibile, perché la sentenza di revoca del fallimento non sarebbe passata in giudicato e perché la contemporanea coesistenza di due procedure concorsuali non potrebbe essere giuridicamente ammessa;
- la domanda di concordato sarebbe improcedibile anche a causa dell'impossibilità, per gli amministratori della ██████████ s.r.l., di conoscere le



Pa

0862421602

spese di procedura fallimentare e lo stato della cause attive e passive e dei rapporti giuridici della società;

- considerato che sulla base di tali premesse la ~~_____~~ s.r.l. ha quindi domandato la revoca del provvedimento impugnato, ovvero la concessione di termini ai fini dell'acquisizione delle informazioni necessarie per la prosecuzione della procedura di concordato preventivo;

- ritenuto che il reclamo non possa essere accolto, in ragione del fatto che:

• gli artt. 111 della Costituzione e 25 della L.F. sono stati impropriamente invocati, atteso che con il provvedimento qui impugnato non è stata sollecitata, né adottata, alcuna pronuncia che implicasse il riesame di precedenti decisioni assunte dal giudice delegato nell'ambito della procedura di concordato preventivo, così che deve escludersi che il principio di terzietà ed imparzialità del giudice sia stato nella specie violato;

• i riferimenti al mancato passaggio in giudicato della sentenza di revoca del fallimento (che gli organi fallimentari hanno impugnato per cassazione) appaiono anch'essi impropriamente operati dalla reclamante, posto che l'intervenuta abrogazione, ad opera del D.L.vo n. 169 del 2007 (applicabile nella specie, essendo stata la sentenza dichiarativa del fallimento pronunciata il 5 giugno 2008), dell'intero secondo comma dell'art. 19 L.F. (secondo il quale, in caso di ricorso per cassazione avverso la sentenza di revoca del fallimento era possibile domandare la sospensione della liquidazione dell'attivo, e sul tenore del quale, sostanzialmente, era fondata l'affermazione della non immediata efficacia di tale sentenza) induce a ritenere che la sentenza di revoca del fallimento pronunciata in sede di gravame sia oggi dotata, a differenza del passato, di esecutività immediata. Sul punto, d'altra parte, tenuto conto delle differenti finalità delle rispettive discipline, non sembra corretto invocare i principi che, nell'interpretazione dell'art. 262 c.p.o., la giurisprudenza ha elaborato con riferimento alla possibilità di riconoscere, quanto alle sentenze non ancora definitive, immediata efficacia esecutiva solo a

0862421602

quelle di condanna (con esclusione, quindi, delle sentenze dichiarative e di quelle costitutive); risulta dagli atti e dallo stesso provvedimento impugnato che sin dal 21 gennaio 2010 i "documenti di concluso fallimento" erano stati restituiti alla [redacted] s.r.l. dal Commissario Giudiziale (v. la lettera datata 2 febbraio 2010 a firma del dott. [redacted]), e che la medesima [redacted] s.r.l. ha "da tempo ricevuto l'informazione richiesta" circa "l'ammontare delle spese di procedura maturate a seguito della sentenza di fallimento" (v. pag. 2, sesto e settimo capoverso, del decreto reclamato), così che le doglianze sollevate dalla società con riferimento all'impossibilità di conoscere le predette spese e lo stato dei suoi rapporti giuridici non appaiono fondate, e la richiesta di un termine formulata dalla medesima società non appare giustificata;

F.Q.M.
 visto l'art. 26 L.F.;
 rigetta
 il reclamo, e conseguentemente
 conferma
 il provvedimento reclamato.
 L'Aquila, 14 dicembre 2010.

IL PRESIDENTE est.
 Augusto Pace

Augusto Pace

IL CANCELIERE ES
Anna Maria...

CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA

Deposita, o in cancellario
 dal *16/12/2010*

IL CANCELIERE

[Signature]

lc

